Il pagamento delle spese di giudizio dovute a soccombenza in giudizio: spetta alla scuola?

Data: 01/07/2020
Area Tematica: Altro
Argomenti: ♦Contenzioso e responsabilità: pagamento delle spese processuali

Keywords:
#pbb #spesa #condannare #capitolo #giudizio #consulto #rifusione #miur #rifondere #controversia #soccombenza

Domanda

Con la presente si chiede un consulto circa la rifusione delle spese di due gradi di giudizio cui è stata condannata la scuola a seguito sentenza della Corte di Appello. Più specificatamente la sentenza condanna il Ministero dell'Istruzione a pagare al Presidente di commissione di esami di stato una somma di € 1.386,88 (oltre interessi legali) a titolo di differenza fra quanto spettante e quanto liquidato e a rifondere le spese di giudizio (complessivamente euro 5000,00 oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge). L'istituzione scolastica non disponendo di fondi per la liquidazione delle citate spese, può chiedere che le stesse siano corrisposte dall'USR di competenza o dal Miur?

Risposta

Poiché l'ente debitore (e legittimato passivo nella controversia) è il Ministero dell'Istruzione (nella sua qualità di datore di lavoro), l'esecuzione della sentenza deve essere curata dall'Ufficio Scolastico Regionale e non dalla scuola e ciò ancorché la controversia abbia avuto origine da fatti di servizio avvenuti presso di essa. In talune fattispecie (ad esempio quando ci sono ritenute previdenziali da effettuare) alcuni USR inviano alle istituzioni scolastiche i conteggi e i fondi, mandando alle stesse di curare gli atti esecutivi.
Il pagamento delle spese di lite dovute a soccombenza in giudizio e degli interessi trova collocazione in apposito capitolo di spesa dell'Ufficio Scolastico Regionale, che, pertanto dovrà, pertanto, provvedere, ai relativi adempimenti (Nota MIUR – Dipartimento per i Servizi nel Territorio, 1.3.2002, prot.275/02). Tra gli adempimenti posti a carico dell'Ufficio Regionale rientra anche l'acquisizione del visto di congruità, da parte dell'Avvocatura dello Stato, sulle spese successive alla sentenza eventualmente richieste da controparte. Il capitolo in questione è "a memoria", cioè senza una dotazione di base, ma i cui importi vengono assegnati dal MIUR a seguito di espressa richiesta e sulla base delle pronunce da eseguire.
Per quanto riguarda la sorte capitale, invece, trattandosi di spese di personale, i pagamenti dovrebbero essere di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si ricorda che il MEF è ordinatore secondario di spesa, cosicché il provvedimento è predisposto dal datore di lavoro. Sul punto si rinvia alla nota MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio 3, AOODGPFB 4494 del 04.07.2013.
Per quanto attiene al differenziale del compenso (sorte capitale), l'importo è di competenza ministeriale (non è precisato l'anno di competenza); anche in questo caso, quindi, la scuola non dovrebbe disporre di un capitolo di spesa specifico.
Per scrupolo, si suggerisce di segnalare all'USR l'esistenza della sentenza e la necessità di provvedere al pagamento, se del caso ricorrendo allo strumento del conto sospeso.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.